

## DEFINIZIONE AGEVOLATA “ROTTAMAZIONE TER”

L'art 3 del **Decreto Legge n. 119/2018** prevede la **Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017** (cosiddetta “rottamazione-ter”).

Chi intende aderire pagherà l'importo residuo delle somme dovute **senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora**. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

**Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata** alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Rispetto alle **precedenti “Definizioni”** introdotte dal D.L. n. 193/2016 (“prima rottamazione”) e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 (“rottamazione-bis”), il D.L. n. **119/2018** prevede importanti novità a favore del contribuente per il **pagamento in forma rateale**, e in particolare:

- un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: **10 rate ripartite in 5 anni**;
- un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del **2 % annuo** a partire dal 1° agosto 2019 invece del 4,5% come previsto precedentemente.

Per usufruire della nuova Definizione agevolata (cosiddetta “rottamazione-ter”) è necessario presentare **la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019**.

Si può scegliere di pagare in un'unica soluzione o **fino a un massimo di 10 rate** consecutive di pari importo (5 anni), con scadenza il **31 luglio** e il **30 novembre** di ciascun anno. Il termine per pagare la **prima o unica rata** è fissato dal legislatore al **31 luglio 2019**.

## Soggetti che rientrano nella Definizione agevolata 2018

---

Possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 **tutti coloro** che hanno carichi affidati all'Agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 compresi** quelli che avevano già aderito:

- alla **“prima rottamazione”** (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione;

- alla “**rottamazione-bis**” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) **nel solo caso in cui** risultino integralmente saldate, entro il **7 dicembre 2018**, tutte le rate in scadenza nei mesi di **luglio, settembre e ottobre 2018**.

Coloro, infatti, che non pagheranno le rate scadute entro il 7 dicembre non potranno più aderire alla Definizione agevolata 2018.

## Come aderire

---

Per aderire alla Definizione agevolata 2018 è necessario presentare, **entro il 30 aprile 2019**, l'apposita **dichiarazione di adesione**:

- [alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento](#), inviando il [Modello DA-2018](#), debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
- presso gli [Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione](#) presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il [Modello DA-2018](#) debitamente compilato e firmato.

### Attenzione:

1. coloro che hanno già aderito alla “**rottamazione-bis**” e si metteranno in regola entro il **7 dicembre 2018** pagando l'importo delle rate in scadenza nei mesi di **luglio, settembre e ottobre 2018**, non dovranno presentare per gli stessi carichi alcuna dichiarazione di adesione in quanto saranno automaticamente ammessi ai benefici della “rottamazione-ter”. Consulta la sezione della [Definizione agevolata 2000/17 \(cosiddetta “rottamazione-bis”\)](#)
2. coloro che, per effetto di precedenti pagamenti parziali, avessero già saldato gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, potranno beneficiare della “rottamazione-ter” e, quindi, dell'estinzione delle ulteriori somme dovute per sanzioni e per interessi di mora, **presentando la domanda di adesione, entro la medesima scadenza del 30 aprile 2019**.

## Cosa succede dopo aver presentato la domanda

---

La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente **entro il 30 giugno 2019** una “Comunicazione”:

- **di accoglimento** della domanda contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2018, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento;
- **di eventuale diniego**.

A seguito della **presentazione della dichiarazione di adesione**, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Definizione agevolata (c.d. "debiti definibili"), **non darà seguito alle procedure esecutive già avviate**, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo.

**Non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive**, mentre resteranno i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.

La legge prevede infine che, a seguito della **presentazione della dichiarazione di adesione**, siano **sospesi**:

- **i termini di prescrizione e decadenza dei carichi** inseriti nella domanda;
- **gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni**.

A tal riguardo si precisa che, per coloro che richiederanno di aderire alla Definizione agevolata 2018, il D.L. n. 119/2018 prevede che, indipendentemente dal fatto che verrà o meno pagata la prima/unica rata della Definizione o una delle successive rate, **non sarà più possibile richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione** e, nel caso il debito fosse già rateizzato, la precedente rateizzazione sarà revocata.